



COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N° 19	09/10/2009
Oggetto:	Approvazione programma pluriennale 2009/2012 di stabilizzazione lavoratori precari. (Art. 3 commi 2-3-4-8, L.R. 7/8/2009, n° 3 - "Disposizioni per il superamento del precariato"). -

L'anno *Duemilanove*, addì *Nove*, del mese di *Ottobre*, alle ore **10.00**, in Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, il Dr. Mario Carta, nell'esercizio delle competenze e dei poteri della **Giunta Comunale**, conferitigli con Deliberazione della Giunta Regionale n° 33/4, del 16.07.2009 e con Decreto n. DECP/83, del 17.07.2009, del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di **Commissario Straordinario**, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, delibera in merito all'oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con Del. C.C. n° 7, del 25/3/2009, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, con l'allegata relazione previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all'art. 128, comma 2, del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011;

Richiamata la precedente Del. G.C. n° 45, del 29/4/2009, mediante la quale veniva approvato il documento relativo alla definizione del Piano degli obiettivi gestionali dei responsabili dei servizi, per l'esercizio finanziario 2009;

Dato che:

- la L. 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, ha introdotto alcuni rilevanti modifiche all'impianto delineato dalla L. 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008), per quanto riguarda il regime delle assunzioni ed il sistema di governo delle spese di personale nelle amministrazioni locali e, in via generale, per quanto riguarda la disciplina del ricorso al lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;
- per gli Enti Locali, l'art. 76, della L. n. 133/2008, sopracitata, mantiene inalterata la distinzione tra la disciplina, cui sono assoggettati gli Enti tenuti al rispetto del Patto di stabilità e la disciplina prevista per tutti gli altri Enti, non rientranti nell'ambito del rispetto del Patto;
- il Comune di Norbello rientra in quest'ultima casistica, in quanto la popolazione residente è inferiore a 5.000 abitanti;
- il numero dei dipendenti dell'ente, in dotazione organica con contratto a tempo indeterminato, è inferiore a 10;
- la disciplina attualmente vigente sarà modificata da apposito D.P.C.M., previsto dal comma 6, del citato art. 76, della L. n. 133/2008, il quale avrà come oggetto *"Parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio"* e, in tale sede, saranno altresì definiti i *"criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno"*;
- gli Enti non sottoposti al patto di stabilità, dunque, applicheranno le disposizioni dettate dalla L. n. 133/2008, fino all'emanazione del predetto D.P.C.M che rivedrà tutta la disciplina in materia di contenimento delle spese di personale negli Enti Locali;

Evidenziato, inoltre che:

- la L. n. 133/2008 ha apportato delle modifiche alla disciplina derivante dal combinato disposto del comma 562, dell'articolo unico della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e del comma 121 dell'art. 3, della Finanziaria 2008;
- il suddetto comma 562, così recita: *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente*

ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558." Il comma 121, dell'art. 3, della L. n. 244/2007 (finanziaria 2008) dispone che: "All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001 devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento."

- il comma 2, dell'art. 76, della L. n. 133/2008 prevede che: "In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci".

- la L. n. 133/2008 ha lasciato, inoltre, invariato il regime vigente in materia di "stabilizzazione" del personale precario, dettato dal comma 558 dell'articolo unico della finanziaria 2007, nonché dai commi 90 e 94, dell'art. 3 della Finanziaria 2008;

Vista la L. 3 agosto 2009, n° 102, di conversione del D.L. 1 luglio 2009, n° 78, che non ha introdotto significative correzioni rispetto alla "*filosofia*" che ha caratterizzato il citato D.L. n° 112/08, in regime di stabilizzazioni da effettuarsi entro il 31/12/2009;

Visto, inoltre, il parere della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n° 244/2009/PAR, nell'adunanza del 13 maggio 2009, da cui si evince che, per effetto della mancata emanazione del DPCM, citato in precedenza, al quale è stato attribuito esplicitamente il compito di riformare la disciplina della materia del personale, orientata a favorire l'adozione di criteri differenziati nei risparmi di spesa, sulla base di indici e parametri di virtuosità, assume piena applicazione anche per l'anno 2009 l'art. 1, comma 562 sopracitato. Per quanto riguarda l'altro vincolo (cessazioni), dalla dizione letterale della norma, si potrebbe desumere una limitazione delle assunzioni, alle sole cessazioni intervenute nell'anno precedente, con un continuo spostamento, nel tempo, degli effetti della norma rimasta come si è detto immutata. In proposito va, però, notato che si determinerebbe un'evidente discrasia tra i due vincoli, quello della spesa, frutto di un raffronto tra spesa 2004 e spesa dell'anno corrente e quello del numero di dipendenti nel quale il confronto è fatto solo con l'anno precedente, senza tener conto delle cessazioni intervenute dal momento di valenza del contenimento della spesa. Il diverso punto di riferimento determinerebbe effetti distorsivi del sistema; infatti, a fronte del protrarsi del vincolo l'ente potrebbe essere indotto a coprire, comunque, i posti resisi vacanti, indipendentemente da una valutazione di necessità ovvero potrebbe essere indotto ad incrementare la retribuzione del personale in servizio nei limiti del solo vincolo di spesa. In ogni caso, verrebbe fortemente incisa la scelta organizzativa degli enti, senza nessun particolare effetto sul complesso della spesa pubblica e senza tener conto del rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza nella resa dei servizi pubblici. I vincoli, in effetti, erano e sono intesi a contenere la spesa di personale nella minor dimensione quantitativa, non incrementando, comunque, il numero di dipendenti dell'ente

(fatto possibile per le diverse retribuzioni del personale cessato e del personale neo-assunto). **Quest'ultimo vincolo però deve essere valutato per l'intero periodo di riferimento del contenimento della spesa, in modo da rendere anche omogenei i termini di raffronto e di dare un significato logico alla norma: diminuire in termini reali la spesa, senza incrementare il personale che aveva dato luogo a quella spesa.** Una tale interpretazione appare conforme ai principi costituzionali posti dall'art. 97 Cost. e non determina ingiustificate disparità di trattamento tra enti, come avverrebbe nella diversa ipotesi di norme che illogicamente incidono sull'organizzazione dell'ente. In proposito, si sottolinea, anche, che i limiti all'assunzione del personale devono essere funzionali al raggiungimento dell'obiettivo di spesa, incidendo altrimenti sulle regole di organizzazione degli uffici, riconducibili a materia riservata alla competenza legislativa esclusiva della Regione che, comunque, non può essere disciplinata da norme di dettaglio, invadendo l'autonomia costituzionalmente garantita agli enti;

Evidenziato che, alla luce di quanto suesposto, la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia ritiene, con il succitato parere, di dover riconfermare gli indirizzi contenuti nelle precedenti deliberazioni n. 28/pareri/2007 e n. 33/pareri/2008, **nelle quali è stato affermato che gli enti possono procedere a nuove assunzioni nei limiti delle cessazioni di precedenti rapporti di lavoro che siano avvenute a partire dall'anno 2004**, purché l'ammontare totale dei costi del personale, comprensivi delle nuove assunzioni, non sia superiore alla spesa sostenuta nel 2004;

Dato atto che, a decorrere dall'anno 2004, è cessato il rapporto di lavoro con i dipendenti sottoelencati:

- a. n° 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Area Tecnica - Cat. D - Pos.econ. 3 - 36 ore (data cessazione: 30/06/2004);
- b. n° 1 posto di Operaio specializzato - muratore - Area Tecnica - Cat. B - Pos.econ. 3 - 36 ore (data cessazione: 31/3/2006);
- c. n° 1 posto di Operaio specializzato - muratore - Area Tecnica - Cat. B - Pos.econ. 3 - 36 ore (data cessazione: 31/12/2007);

Evidenziato che, fino alla data odierna, questo ente ha provveduto alla copertura di n° 2 posti vacanti in dotazione organica, come appresso indicato:

- a. n° 1 posto - Istruttore Tecnico - Area Tecnica - Cat.C - Pos.econ. 1 - 36 ore (Anno 2008)
- b. n° 1 posto - Operaio qualificato - muratore - Area Tecnica - Cat.B1 - Pos.econ. 1 - 18 ore (Anno 2008)

Dato atto, altresì che, successivamente alla normativa nazionale, è intervenuta la L.R. 7/8/2009, n° 3, recante "*Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale*", pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 27, del 18 agosto 2009;

Vista la circolare esplicativa in data 17/9/2009, della R.A.S. Assessorato EE. LL. Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale EE.LL e Finanze;

Visto, in particolare, l'art. 3, commi 2,3,4,8, il quale autorizza il finanziamento di programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari di comuni e province, di durata quadriennale, dettando specifiche disposizioni finalizzate al superamento del precariato nelle amministrazioni pubbliche;

Dato atto che tali programmi sono indirizzati al personale che, entro la data di entrata in vigore della suddetta legge, ovvero il **18 agosto 2009**, abbia maturato almeno **30** (trenta) **mesi** di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002, fatta eccezione per i lavoratori precari assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori;

Considerato che il piano di spesa è finanziato con un contributo regionale, in misura del 50% del fabbisogno finanziario complessivo, articolato per anno ed è integrato da parte degli enti destinatari con una quota di pari importo;

Evidenziato che, per accedere ai contributi, i comuni predispongono i programmi, di cui all'art. 3, comma 3, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero entro il **06/11/2009**, prevedendo l'elenco degli aventi diritto, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio, **attribuendo priorità** a quelli provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli assunti con contratti a termine di natura flessibile atipica e con collaborazioni coordinate e continuative, in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale;

Rilevato che, nella dotazione organica dell'ente non risultano posti vacanti ricoperti da personale proveniente dai cantieri a finanziamento regionale o da quelli assunti con contratti a termine di natura flessibile atipica e con collaborazioni coordinate e continuative, in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale;

Dato atto che, comunque, nella dotazione organica del Comune di Norbello, risulta essere dipendente n° 1 lavoratore precario, con contratto a **tempo determinato**, in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, alla data del **18/8/2009**;

Vista la precedente Del. G.C. n. 38, del 9/4/2008, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si è proceduto all'approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2008/2010;

Dato atto che tale programmazione è stata concertata con le OO.SS., giusto verbale n° 1, della Delegazione trattante, riunitasi in data 29/2/2008;

Preso atto, in particolare che, con gli atti amministrativi sopracitati, si è stabilito, per quanto concerne l'anno 2009, di procedere alla copertura di **n° 1** posto part time (**18** ore) in Cat. B3 - "**Operatore contabile**" - Settore 2: Finanziario - Tributi - Personale - Vigilanza, mediante la stabilizzazione della lavoratrice Piras Maria Franca, assunta con contratto a tempo determinato, al compimento del triennio (10/10/2009), dalla data di assunzione;

Evidenziato che il suddetto lavoratore è stato assunto con contratto a tempo determinato, per la durata di 6 mesi, **a seguito di apposita selezione pubblica** per titoli e prova selettiva, giusta Det. Resp. Servizio n° 115, in data 21/9/2006;

Vista la Det. Resp. Servizio n° 70, in data 6/4/2007, mediante la quale il contratto è stato prorogato con decorrenza 10/4/2007 e fino all'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di operatore contabile - Cat. B3, scelta che è stata successivamente mutata dall'organo esecutivo, come esplicitato in premessa, nel momento in cui ha stabilito di procedere alla copertura del posto, attraverso l'istituto della "stabilizzazione" del lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato;

Preso atto del fabbisogno del personale per l'anno 2009 e, in particolare, la possibilità prevista di procedere alla stabilizzazione dei rapporti a termine, instaurati a seguito del superamento di procedure selettive di natura concorsuale e destinati a coprire posti vacanti e previsti in dotazione organica;

Dato atto che presso l'Ente, come sopra evidenziato, presta servizio la lavoratrice Piras Maria Franca, in qualità di operatore contabile, categoria B3 - part time (18 ore) - Settore 2: Finanziario - Tributi - Personale - Vigilanza, con il quale sono stati sottoscritti i seguenti contratti:

- a. Contratto in data 10/10/2006 e relativo al periodo: 10/10/2006 - 09/04/2007, per la copertura di n° 1 posto a tempo determinato di operatore contabile, categoria B3 - a seguito di apposita selezione pubblica per titoli e prova selettiva - (Det. Resp. Settore 2 - n° 191, del 21/11/2005);
- b. Contratto di proroga in data 10/04/2007 e relativo al periodo: 10/04/2007 e fino all'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura del posto di cui alla lett. a) - (Det. Resp. Settore 2 - n° 70, del 06/04/2007);

Vista la domanda in data 01/10/2009, presentata in data 02/10/2009 e reg.ta al prot. n° 4123, mediante la quale il predetto lavoratore chiede di essere stabilizzato, in ossequio a quanto stabilito dalla vigente normativa, con decorrenza 11/10/2009, in considerazione del fatto che il medesimo conseguirà 36 mesi di servizio continuativo, presso questo ente e, pertanto **superiore di ben sei mesi**, rispetto ai requisiti temporali richiesti dalla normativa regionale;

Dato atto, inoltre che, al predetto personale sono espressamente applicabili le necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa ed organici negli enti locali, dalla normativa nazionale vigente, come espressamente si evince dall'art. 3, comma 3, della citata L.R. n° 3/09;

Evidenziato che, a seguito del processo di stabilizzazione, la spesa complessiva per il personale risulterà inferiore rispetto a quella sostenuta nel corso dell'esercizio finanziario 2004;

Ritenuto opportuno provvedere alla trasmissione di copia del presente atto deliberativo, alle OO.SS., ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, del C.C.N.L. 1.4.1999;

Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, in calce alla presente;

D E L I B E R A

1. di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, all'approvazione del programma pluriennale di stabilizzazione dei lavoratori precari, Quadriennio 2009/2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 2-3-4-8, della L.R. 7/8/2009, n° 3, recante: "*Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale*", facente parte integrante e sostanziale del presente atto, **sub lett. A**);
2. di demandare al responsabile del Settore 2 - Servizio Finanziario - Tributi - Personale - Vigilanza, l'accertamento dei servizi pregressi prestati e di determinare, conseguentemente, la decorrenza della stabilizzazione, autorizzando lo stesso alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, previa acquisizione del parere favorevole da parte del competente Assessorato regionale EE.LL. - Finanze ed Urbanistica;
3. di dare atto che gli stanziamenti di spesa troveranno copertura finanziaria nelle disponibilità di bilancio per l'anno 2009 e nel bilancio pluriennale 2009/2011 (Int. 1010301 - cap. 1 e Int. 1010301, cap. 2, ferma restando la quota del 50% a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che, per gli anni successivi 2010 - 2011- 2012 - non esiste altro personale interessato da processi di stabilizzazione;
5. di trasmettere copia della presente:
 - a. alla Regione - Assessorato EE.LL. - Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale EE.LL. e Finanze - Servizio degli enti locali;
 - b. alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, del C.C.N.L. 1.4.1999;
 - c. al Revisore dei conti;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. -

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Commissario Straordinario
Dr. Mario Carta

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

❖ PARERI, AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' **TECNICA** DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura

- ATTESTA LA REGOLARITA' **CONTABILE** DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura

IMPEGNO N° _____ DEL _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° _____.

Norbello, li 09/10/2009

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello li 09/10/2009

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura